



REPUBBLICA ITALIANA

43/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **59772** del registro di segreteria, proposto da

omissis (c.f.: *omissis*) rappresentato e difeso come da procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Ferrazzano Davide (c.f.: FRRDVD71T05H703A - pec: avv.davideferrazzano@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, Via Diaz n. 22,

-appellante-

nei confronti di

MINISTERO DELLA DIFESA, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, con sede in Roma, Viale dell'Esercito n. 186,

rappresentato e difeso dal capo del Reparto dott.ssa Lettieri Barbato Marzia, pec: previmil@postacert.difesa.it

-appellato-

avverso

la sentenza n. 845/2021 della Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania- depositata in data 19 luglio 2021.

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 14 dicembre 2023, con l'assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Scippa Serena, la relatrice Cons. Meniconi Beatrice, l'Avv. Ferrazzano Davide per l'appellante e la Dott.ssa Guttuso Maria Luisa Margherita su delega del Direttore generale Dott.ssa Isola Antonella per il Ministero della Difesa.

Svolgimento del processo

1. Con la primitiva sentenza n. 392/2016 in data 8 luglio 2016 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania ha accolto il ricorso presentato dall'*omissis* - soldato in congedo, ex allievo ufficiale dell'Accademia Militare di Modena- riconoscendo il suo diritto alla liquidazione della pensione privilegiata di 8° categoria tabella A per quattro anni rinnovabili, "*con decorrenza giuridica dalla data della domanda e decorrenza economica dal primo giorno del mese successivo*".

2. Con successivo ricorso l'odierno appellante ha impugnato il Decreto n. 158/2016 (con il quale il Ministero della Difesa in data 19 ottobre 2016, in ottemperanza all'anzidetta sentenza n. 392/2016, gli ha

concesso il richiamato trattamento privilegiato), ritenendo errata la decorrenza ivi indicata nella data della domanda di pensione privilegiata del 12 maggio 2009.

Con la sentenza oggi appellata n. 845/2021 in data 19 luglio 2021 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania, in diversa composizione, ha tuttavia respinto il ricorso, ritenendo di non poter aderire alla tesi dell'odierno appellante di decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato dalla antecedente data di presentazione dell'istanza di pensione privilegiata, a suo avviso risalente al 19 marzo 2003.

In particolare il giudice di primo grado - estromesso il Ministero dell'Economia e delle Finanze perché privo di competenza provvedimentale in materia in quanto mero ordinatore secondario di spesa e dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di esenzione dall'IRPEF- con riferimento alla domanda relativa alla decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato, ha ritenuto determinante ai fini del decidere la formulazione utilizzata nel dispositivo della sentenza n. 392/2016, ovvero della "decorrenza giuridica dalla data della domanda e *decorrenza economica dal primo giorno del mese successivo*", ritenendola applicazione del principio contenuto nell'art. 191, comma 3, del D.P.R. n. 1092/1973 per cui "Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione...ha luogo con effetto *dal primo giorno del mese successivo* a

quello di presentazione della domanda o dei documenti prescritti”.

Pertanto ha considerato *dies a quo* del trattamento privilegiato l’istanza di pensione presentata dall’interessato in data 12 maggio 2009 (ovvero oltre due anni dopo la cessazione dal servizio avvenuta in data 15 gennaio 2003), e non la precedente istanza inoltrata dall’interessato in data 19 marzo 2003, che -essendo tempestiva, in quanto presentata entro il biennio dalla data di collocamento in congedo- non sarebbe sussumibile nella ridetta formulazione contenuta nel dispositivo della primitiva sentenza (pagamento dal *primo giorno del mese successivo*).

3. Avverso la predetta sentenza *l’omissis* ha interposto appello, notificato in data 22 febbraio 2022, limitatamente al mancato riconoscimento della decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato, deducendo quali motivi di gravame la:

1) “Violazione di legge per omessa o apparente motivazione: contraddittorietà e manifesta illogicità. Perplessità, errore sul presupposto: travisamento delle acquisizioni documentali prodotte. Mancata valutazione degli elementi forniti dalla difesa. Violazione artt. 116 c.p.c., 3 e 24 cost.”

Ad avviso dell’appellante il giudice di primo grado avrebbe errato nel valutare la documentazione prodotta in giudizio, dalla quale emergerebbe un’unica domanda di pensione privilegiata presentata tempestivamente dall’interessato in data 19 marzo 2003, ovvero entro il biennio dalla cessazione dal servizio, mentre la documentazione del 12 maggio 2009 presa in esame dal giudice di prime cure riguarderebbe

una mera integrazione documentale della originaria domanda.

Inoltre sarebbe erronea l'integrazione della decisione del primo giudice con il richiamo all'articolo 191, comma 3, del D.P.R. n. 1092/1973 non sussistendo, nel caso in esame, il presupposto della presentazione tardiva (oltre i due anni dal giorno di insorgenza del diritto) della domanda di pensione privilegiata, anche in considerazione della cessazione dal servizio per congedo assoluto dell'interessato avvenuta in data 15 gennaio 2003.

L'appellante ha concluso per l'accoglimento dell'appello con la conseguente declaratoria del trattamento privilegiato con decorrenza giuridica dalla data della domanda del 19 marzo 2003, con le conseguenziali spese di lite da liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

4. A seguito dell'ordinanza di questa Sezione resa alla precedente udienza del 13 luglio 2023, che ha disposto incombenti ai fini della integrazione del contraddittorio, il Ministero della Difesa si è costituito con memoria depositata in data 12 dicembre 2023, chiedendo la conferma della sentenza impugnata per infondatezza dell'atto di appello in considerazione del fatto che in plurimi passaggi della primitiva sentenza n. 392/2016 del giudice campano vi sarebbe il chiaro riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico dalla data del 12 maggio 2009, così che risulterebbe giustificata la formula finale contenuta nel dispositivo della medesima sentenza, trattandosi di domanda presentata oltre due anni dalla cessazione dal servizio.

Il Ministero ha evidenziato che la ridetta sentenza non sarebbe più censurabile, in quanto non impugnata dall'interessato, che avverso la medesima aveva proposto solo richiesta di correzione di errore materiale, chiedendo un riesame sostanziale del merito della decisione, tuttavia rigettato dal giudice monocratico con ordinanza di rigetto n. 291/2021. Ha chiesto la liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 158 del c.g.c.

5. All'odierna udienza la difesa dell'appellante ha eccepito la tardività della costituzione del Ministero della Difesa ed illustrato le tesi difensive in atti, precisando che l'unica domanda di pensione presentata dall'interessato risalirebbe al marzo 2003.

Il Ministero della Difesa ha giustificato la tardiva costituzione per una causa non imputabile, derivante da un malfunzionamento del sistema telematico di trasmissione della memoria, alle cui conclusioni si è comunque riportato.

E' seguita una breve replica della difesa dell'appellante che, insistendo nelle conclusioni in atti, ha chiesto anche il rigetto della istanza avversaria di liquidazione delle spese di difesa.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

6. Il Collegio rileva preliminarmente che la costituzione del Ministero della Difesa, come eccepito dalla difesa dell'appellante, risulta tardiva, in quanto la memoria di costituzione è stata depositata solo a ridosso dell'odierna udienza, ovvero in data 12 dicembre 2023, e dunque ben

oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 156 del c.g.c., con la conseguente decadenza, ivi prevista, dalla possibilità di sollevare "eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e proporre domande in via riconvenzionale".

La tardiva costituzione, infatti, pur essendo stata giustificata dal Ministero della Difesa con difficoltà di inoltro telematico della memoria, e dunque per una causa non imputabile alla parte appellata, non risulta tuttavia supportata da alcuna prova in tal senso, determinando pertanto le decadenze anzidette.

Peraltro, anche nell'ordinanza di integrazione del contraddittorio di questa Sezione in data 13 luglio 2023, notificata al Ministero della Difesa, compariva l'avvertenza per le parti di presentare memorie o documenti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

7. Con riferimento al merito, il Collegio rileva che, dall'analisi dei documenti di causa, emerge l'infondatezza dell'atto di appello, che pertanto dovrà essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di prime cure.

La questione che viene all'odierno esame riguarda esclusivamente la decorrenza del diritto alla liquidazione della pensione privilegiata di 8° categoria tabella A per quattro anni rinnovabili, riconosciuta dal giudice campano (con la prima sentenza n. 392/2016), a decorrere dalla relativa domanda, che è stata correttamente ricondotta dalla successiva sentenza (la n. 845/2021, oggi appellata), alla domanda presentata dall'interessato in data 12 maggio 2009.

Quest'ultima sentenza, nel rigettare il ricorso presentato dall'*omissis*, ha, in buona sostanza, ritenuto corretto il decreto n. 158/2016 adottato dal Ministero della Difesa in data 19 ottobre 2016 che gli aveva riconosciuto il trattamento privilegiato a decorrere dalla suddetta data del 12 maggio 2009, così ottemperando alla primitiva sentenza della Sezione Campania n. 392/2016, che aveva riconosciuto all'appellante il diritto alla pensione privilegiata dalla domanda, senza tuttavia indicare una precisa data nella parte finale, dispositiva, della sentenza. Sostiene l'appellante che il giudice di primo grado avrebbe errato nell'interpretare la precedente sentenza del giudice delle pensioni n. 329/2016, in quanto la decorrenza giuridica del trattamento pensionistico andrebbe fatta risalire all'unica domanda di pensione privilegiata presentata dall'interessato nella antecedente data del 19 marzo 2003.

La tesi non può essere accolta.

Infatti la prima sentenza della Sezione giurisdizionale campana n. 392/2016, che risulta ormai passata in giudicato per non essere stata a suo tempo impugnata dall'odierno appellante, già nella parte in "diritto" fa chiaro riferimento all'istanza di pensione privilegiata presentata dall'interessato in data 12 maggio 2009 (e non in data 19 marzo 2003).

Ivi si legge che "nel caso di specie, oggetto del ricorso è il riconoscimento della dipendenza dal servizio militare, e del conseguente diritto a pensione privilegiata, per l'infermità indicata in

narrativa, quali conseguenza dell'intensa attività addestrativa fisica eseguita...durante il servizio militare. Più in particolare, in atti risulta che il ricorrente...con istanze del 30-04-2002 e del 12-05-2009 (in atti) ha chiesto rispettivamente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Condropatia femoro rotulea ginocchio destro" e la concessione di pensione privilegiata (sempre, ovviamente, per dipendenza da c.s.m.)".

Ed ancora che "A seguito della presentazione da parte dell'odierno ricorrente dell'istanza del 12-05-2009...considerato l'invio da parte dell'interessato di ulteriore documentazione a sostegno della propria istanza pensionistica..."

A conclusione della decisione, ovvero nella parte dispositiva della sentenza, il giudice campano dichiara dunque il diritto dell'interessato alla liquidazione della pensione privilegiata "con decorrenza giuridica dalla data della domanda (*n.d.r. già indicata nella data del 12 maggio 2009*) e decorrenza economica dal primo giorno del mese successivo".

E' dunque corretta la successiva sentenza n. 845/2021, oggi impugnata, con la quale il giudice campano, ulteriormente interpretando la (già esaustiva ed irrevocabile) sentenza precedente, ha ritenuto "dirimente il contenuto dispositivo della sentenza" e quindi specificato che la domanda di pensione privilegiata del 12 maggio 2009, poiché presentata dall'interessato oltre il biennio di cui all'art. 191, comma terzo, del D.P.R. n. 1092/1973 rispetto alla data di cessazione dal servizio (del 15 gennaio 2003), aveva determinato il

primo giudice a fissare la “decorrenza giuridica dalla data della domanda e *decorrenza economica dal primo giorno del mese successivo*”, con formulazione riconducibile a quella del citato art. 191 per cui “Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione...ha luogo con effetto *dal primo giorno del mese successivo* a quello di presentazione della domanda...”.

In altri termini la decisione del giudice di prime cure è da ritenersi corretta, avendo individuato nel dispositivo della precedente sentenza del giudice delle pensioni n. 392/2016 la regolamentazione della decorrenza del trattamento pensionistico in esame (decorrenza giuridica dalla domanda del 12.5.2009, e decorrenza economica dal primo giorno del mese successivo).

A quanto detto si aggiunga anche il fatto che, in considerazione della definitività della prima pronuncia del giudice campano, non è consentita una diversa rilettura degli atti di causa, ed in particolare dell’istanza pensionistica del 19 marzo 2023, invocata dall’appellante.

8. Conclusivamente, ed assorbita ogni altra argomentazione, deduzione ed eccezione, l’appello è infondato e pertanto deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese legali, stante anche la soccombenza reciproca.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da *omissis* ed iscritto al n. **59772** del registro di segreteria, rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza appellata.

Spese legali compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 14 dicembre 2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Beatrice MENICONI

IL PRESIDENTE

f.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12/02/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo BLAGI